

N. 02384/2012 REG.PROV.CAU.

N. 04417/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2012, proposto da:

Fabio Pompilio IcliffMairo, rappresentato e difeso dagli avv. Girolamo Rubino, Leonardo Cucchiara, con domicilio eletto presso Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni, 3;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Giovanni Accardo, Francesco Amato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della direzione generale del personale e della formazione -dap- del 10.8.2012, con il quale è stata rinnovata la commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di n. 271 allievi vice ispettori di polizia penitenziaria;

del verbale n. 133 del 3.4.2012 recante il giudizio di inidoneità attribuito alla prova orale dell'odierno ricorrente dalla commissione esaminatrice per il reclutamento di n. 271 allievi vice ispettori di polizia penitenziaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, come già ritenuto in analoga fattispecie da questo Tribunale, sussistono dubbi sulla legittimità della nomina del presidente della commissione, che, ai sensi dell'art. 87 del d.lgl. n. 443 del 1992, e dello stesso bando di concorso, avrebbe dovuto essere scelto tra i funzionari in servizio;

che la natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto

a) sospende gli atti impugnati

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 gennaio 2013, ore di rito .Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)